

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 73 del 30-11-2017

**OGGETTO:
CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN OLCAS SRL DETENUTE
DALL'ENTE**

L'anno duemiladiciassette e questo giorno trenta del mese di novembre in Pelago, nella residenza comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si e' riunita alle ore 15:30 la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Zucchini Renzo	Sindaco	P
Fallani Bernardo	Assessore	P
Rimini Giulia	Assessore	P
Povoleri Nicola	Vice Sindaco	P
Cuccuini Alessandra	Assessore	P

Assiste Il Vice Segretario dott. Migliorini Giuliano incaricato della redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Zucchini Renzo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 21 del 26.4.99 con la quale questo Comune provvedeva all'acquisto di 400 quote della Società OL.C.A.S. Srl del valore nominale di lire 100.000 cadauna (pari ad €. 51,65);
- la propria deliberazione n. 24 del 31 marzo 2015 con la quale si prendeva atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie definito ed approvato dal Sindaco in data 30.3.2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 611 e 612 della legge 190/2014;
- la deliberazione consiliare n. 39 del 28.9.2017 con cui è stato proceduto alla revisione straordinaria delle società in cui l'Ente detiene quote di partecipazione che, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 175/2016, per gli Enti locali costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione approvato in data 30.3.2015;

CONSIDERATO che tra le partecipazioni societarie di questo comune nel predetto Piano operativo di razionalizzazione risulta da dismettere quella detenuta in OL.C.A.S. - Olivicoltori delle colline dell'Arno e della Sieve S.R.L., pari a 400 quote con un valore nominale, al momento dell'acquisto, pari ad € 51,65 cadauna (partecipazione del 4,04% del capitale sociale, per un valore nominale indicato a suo tempo nella visura camerale di €. 20.800,00=) ed un valore di acquisto di €. 20.660,00);

DATO ATTO che per la dismissione delle partecipazioni nelle società individuate nel Piano si dovevano avviare idonee procedure di vendita ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 827/1924 e dei principi generali dell'ordinamento in tema di contrattualistica pubblica, in quanto applicabili;

DATO ATTO altresì che a tal fine,essendo i comuni di Pelago,Pontassieve e Reggello in possesso di quote della soc. OLCAS e tutti interessati alla procedura di vendita delle rispettive quote, con propria deliberazione n. 72 del del 17.9.2015 veniva conferita delega al Comune di Pontassieve per la procedura di alienazione;

DATO atto infine che il bando pubblico di vendita delle quote dei tre comuni tramite asta pubblica ai sensi dell'art. 73,comma 1, lett. c) del R.D. 827/1924 veniva emanato dal comune di Pontassieve in data 16.11.2015 e pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente fino al 17.12.2015 e che nessuna offerta perveniva nei termini;

RICHIAMATO il nuovo Testo unico in materia di società partecipate approvato con D.lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che la materia concernente le modalità di liquidazione al socio pubblico delle quote detenute risultava, prima dell'entrata in vigore del TU sopra

richiamato, regolata dalla seguente normativa:

c.569 art. 1 Legge n. 147/2013. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. c. 569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.;

mentre ad oggi la materia risulta disciplinata dall'art. 24 comma 5 del Testo unico 175/2016 che abroga le sopra citate disposizioni e conferma l'impostazione originaria, con il richiamo quindi all'art. 2437-ter secondo comma del codice civile:

c.5.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;

PRESA LETTURA dell'art. 2437-ter, secondo comma del codice civile il quale dispone che "il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori (.....) tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché del valore di mercato delle azioni";

CONSIDERATO che la consistenza patrimoniale costituisce dunque una grandezza di riferimento per l'esercizio del recesso, che diventa, nella fattispecie concreta relativa ad OLCAS, la sola disponibile, attesi i limiti evidenti per quanto concerne il dato delle prospettive reddituali e non applicabilità del valore di mercato delle azioni (rectius quote) nel caso concreto;

ESAMINATI i seguenti documenti fatti pervenire a questa Amministrazione a cura del Presidente di OLCAS Srl e che si allegano alla presente deliberazione:

- estratto del Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci di OLCAS Srl del 7 marzo 2017 dove vengono definite le quote da liquidare ai soci pubblici, ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa e per quanto riguarda il Comune di Pelago, per la somma complessiva di €. 11.603,14= in dodici rate annuali comprensive di interessi legali ;

- lettera del 09/06/2017 del Presidente della OLCAS riguardo al dettaglio della consistenza patrimoniale della società con allegata Perizia tecnico estimativa giurata ;
- Nota a firma del Presidente OLCAS riguardante il calcolo effettuato in relazione al bilancio di esercizio al 30.6.2016 e il patrimonio rettificato;
- Bilancio Olcas al 30.6.2016;

DATO ATTO che dai valori del bilancio di esercizio al 30.06.2016 della soc. OLCAS risulta che il patrimonio netto risulta essere pari ad €. 460.087,00= e che quindi la quota di spettanza di questo Ente, valutata secondo il metodo del patrimonio netto non rettificato, ammonta pertanto ad € 18.587,51=;

Ritenuta, per le ragioni esposte in precedenza, corretta la metodologia di calcolo ex art. 2437ter comma 2° del codice civile proposta dalla Soc. OLCAS;

Considerata altresì la situazione di crisi nel settore olivicolo determinata da ricorrenti avverse condizioni produttive (eccessiva presenza della mosca olearia nella campagna 2016 e grave siccità nella campagna per il corrente anno 2017) giustifichi la rateizzazione proposta, atteso comunque l'interesse pubblico a non pregiudicare la stabilità della società in considerazione della rilevanza per aziende agricole e olivicoltori non professionali del territorio comunale al mantenimento dell'oleificio sociale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000 dal Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e dal responsabile dell'Ufficio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Acconsentire alla liquidazione delle nr. 400 quote detenute da questa Amministrazione al prezzo finale calcolato di €. 11.603,14 come da verbale della Assemblea straordinaria dei soci del 7 marzo 2017, mediante 12 rate annuali di pari importo quanto al capitale, maggiorate degli interessi legali.
- 2) Prendere atto che con la approvazione della presente deliberazione si realizza una minusvalenza pari ad €. 6.984,37=, quale differenza tra l'importo offerto in sede di liquidazione ed il valore della partecipazione come calcolato sulla base del patrimonio netto (€. 18.587,51- €. 11.603,14).
- 3) Dare atto che a fronte di tale operazione si registra una diminuzione dell'attivo patrimoniale alla voce "immobilizzazioni finanziarie" pari al valore della partecipazione, valutata sulla base del patrimonio netto e si rileva una componente negativa del conto economico pari alla minusvalenza di €. 6.984,37.
- 4) Demandare a successivo atto gestionale l'accertamento della relativa entrata e la variazione dello stato patrimoniale dell'ente.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In vista dell'urgenza, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:

**CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN OLCAS SRL DETENUTE
DALL'ENTE**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 09-10-17

**Il Responsabile del Servizio
F.to Migliorini Giuliano**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.49, primo comma, e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 12-10-17

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Pinzauti Mariano**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Zucchini Renzo

Il Vice Segretario
F.to Migliorini Giuliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Pelago,

IL VICE SEGRETARIO
F.to Migliorini Giuliano

La suestesa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267 - per decorrenza termini di legge.

Pelago,

IL VICE SEGRETARIO
F.to Migliorini Giuliano

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato, ai sensi dell'art. 6-quarter della Legge 15.03.91, n. 80, composta da n. fogli, oltre agli allegati, conforme all'originale conservato presso il Servizio Segreteria Generale sotto la responsabilita' del Responsabile del Servizio, Dr. Giuliano Migliorini.

Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti